

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008
ed in applicazione dell'art. 54 della Legge della Regione Calabria del 21 giugno 2008 n. 15

SANTA RITA SOC. COOP.

Residenza Sanitaria Assistenziale

Centro di Fisiokinesiterapia

Via San Paolo, 22 Mesoraca (KR)

STRUTTURA ACCREDITATA CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale
1	22-08-20	Integrazione reati tributari Aggiornamento art. 25 quinquiesdecies e riferimento COVID-19 su SSL		 "SANTA RITA" Soc. Coop. R. S.A. PER ANZIANI Via S. Paolo, 22 - Tel./Fax 0962.489103 88838 MESORACA (KR) P. IVA 01792190793
0	01-07-19	1° Emissione		

Azienda Certificata con il Sistema Qualità Secondo la normativa UNI EN ISO 9001
Ente di Certificazione RINA



Certificato n.° 10927/04/S Settore EA: 38 Rilasciato dal RINA

INDICE

PARTE SPECIALE

- 1. Parte Speciale I "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"**
- 2. Parte Speciale II "Reati Societari"**
- 3. Parte Speciale III "Reati tributari"**
- 4. Parte Speciale IV "Reati Ambienti di Lavoro"**
- 5. Parte Speciale V "Reati Ambientali"**
- 6. Parte Speciale VI "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati"**
- 7. Parte Speciale VII denominata "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**
- 8. Parte Speciale VI "Corretta gestione nell'erogazione del servizio"**
- Parte Speciale IX "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita";**
- 10. Parte Speciale X "Delitti di criminalità organizzata";**
- 11. Parte Speciale XI "Reati di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento";**
- 12. Parte Speciale XII "Reati di razzismo e xenofobia".**

Introduzione

Il Modello Organizzativo Gestione Controllo (MO) è l'insieme delle strutture, delle responsabilità e delle modalità di espletamento delle attività, dei protocolli e delle procedure adottati ed attuati dall'organizzazione tramite le quali si esercitano le attività caratteristiche aziendali.

Il Modello Organizzativo Gestione Controllo (MO) è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nella Società in ragione dell'attività da questa svolta.

In particolare, le "Parti Speciali" sono le seguenti:

- 1. Parte Speciale I "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"**
- 2. Parte Speciale II "Reati Societari"**
- 3. Parte Speciale III "Reati tributari"**
- 4. Parte Speciale IV "Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro"**
- 5. Parte Speciale V "Reati Ambientali"**
- 6. Parte Speciale VI "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati"**
- 7. Parte Speciale VII denominata "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**
- 8. Parte Speciale VIII "Corretta gestione nell'erogazione del servizio"**
- 9. Parte Speciale IX "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita";**
- 10. Parte Speciale X "Delitti di criminalità organizzata";**
- 11. Parte Speciale XI "Reati di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento";**
- 12. Parte Speciale XII "Reati di razzismo e xenofobia".**

1. PARTE SPECIALE I

"REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la PA (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

1. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

3. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato può certamente essere commesso anche da dipendenti di Struttura in quanto la società è incaricato di un pubblico servizio. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione. Poniamo, ad esempio, che la società partecipi a una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la struttura, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

Altro esempio può essere quello di creare una filiera di atti autorizzativi in materia sanitaria da parte di funzionari pubblici in danno di terzi, per avvantaggiare la struttura, e trarne beneficio.

4. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (per es. velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (per es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'ottenimento di autorizzazioni e accreditamenti).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

5. **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

6. **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

7. **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara e/o di autorizzazione sanitaria, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per es. supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara e/o l'autorizzazione all'esercizio e/o l'accreditamento con il SSN.

8. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere agevolazioni economiche pubbliche.

9. **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini del presente modello le seguenti:

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	RESPONSABILI COINVOLTI
Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dell'iter di autorizzazione/accreditamento/rilascio licenze	Predisposizione richiesta o rinnovo dell'accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale e partecipazione a tutto l'iter previsto, fino alla delibera finale. In tale ambito il rischio teorico è quello di indirizzare indebitamente la P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali. Reati: corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Direttore Sanitario
Gestione dei ricoveri, delle relative tariffazioni e fatturazioni alla Pubblica Amministrazione	Il rischio teorico riguarda il meccanismo di false dichiarazioni circa le prestazioni erogate, di impropria attribuzione di codici di rimborso, ovvero di manomissione o falsa compilazione della documentazione di sintesi relativa alle prestazioni erogate, in base alle quali è possibile attestare falsamente l'effettuazione di prestazioni oggetto di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione Reati: truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Direttore Sanitario Ufficio Amministrativo
Gestione dei ricoveri relativamente all'attività di scelta della struttura da parte della P.A. (dal medico di famiglia; dallo specialista del S.S.N. da specialista di Distretto)	Il rischio riguarda il meccanismo di scelta / segnalazione da parte di funzionari della P.A. della struttura come idonea alla riabilitazione del paziente, con l'esclusione di altre analoghe. Reati: corruzione, concussione	Ufficio Amministrativo Direttore Sanitario Personale medico
Gestione dei ricoveri relativamente al rispetto dei parametri stabiliti per l'accesso alla struttura (gestione del registro interno)	In tale ambito, il rischio riguarda l'eventuale dinamica preferenziale nella fase di accettazione del Paziente, in deroga a parametri oggettivi stabiliti (es. ordine cronologico e/o gravità del Paziente) Reati: corruzione, concussione	Ufficio Amministrativo Direttore Sanitario Personale medico
Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).	Tale rischio è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici o autorità investigative, strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi Reati: corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante Ufficio Amministrativo Direttore Sanitario Personale medico
Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione di reclami degli Utenti/Pazienti	Tale rischio è legato alla possibilità di indirizzare falsamente la positiva risoluzione della problematica che ha generato il reclamo, attraverso l'interposizione nella gestione con atti illeciti. Reati: corruzione, concussione	Ufficio Amministrativo Direttore Sanitario Personale medico

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritti in relazione alle attività aziendali si prevede la formalizzazione di opportune regole e modalità operative nelle procedure gestionali esistenti di Sistema Qualità relative a:

- Procedura per la gestione dell'attività commerciale e relativa modulistica di supporto (v. Processo Primario

e PSO Amministrazione).

In particolare, per quanto riguarda le indicazioni comportamentali che il personale coinvolto nell'attività di gestione/accettazione del Paziente deve seguire, si rimanda alla procedura indicata.

Tutto il processo commerciale risponde al **principio di trasparenza delle operazioni**.

Inoltre, si sono predisposte delle rigide regole di comportamento per la prevenzione e il controllo dei reati sopra indicate nelle attività di cui alla tabella che valgono sia per i soggetti interni sia per le parti interessate.

In particolare:

- Codice Etico – registrazione della distribuzione (v. Elenco Distribuzione Documenti per la diffusione del Codice Etico).

2 La definizione di enti della pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

In estrema sintesi, si può definire:

- **Ente della Pubblica Amministrazione:** qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi;
- **Pubblica Amministrazione:** tutte le **attività dello Stato** e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri, Camera e Senato, Autorità di garanzia etc);
- Regioni, Province e Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, CNR, INAIL e etc);

- ASP;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma dell’art. 357 si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

- **Pubblico Ufficiale:** Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- **Pubblica funzione amministrativa:** la Funzione amministrativa è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- **Norme di diritto pubblico:** Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico;
- **Pubblici Ufficiali Stranieri:** Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni

emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato –così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono così sintetizzati:

- **Incaricati di Pubblico Servizio:** Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- **Pubblico servizio:** Un'attività disciplinata da norme diritto pubblico, caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

3. Funzione della Parte Speciale -1-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dai Medici e dagli Organi Sociali della Struttura, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari (Dipendenti, Medici Organi Sociali della Struttura, Consulenti) come sopra individuati, e i terzi (Partner) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, Medici, Organi Sociali, Consulenti e Partner della Struttura sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Processi Sensibili nei rapporti con la P. A.

Di seguito sono elencate le attività già sinteticamente indicate nella Parte Generale del presente Modello e che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Struttura intrattiene con la Pubblica Amministrazione, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. Rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione (Ministeri, Regioni, Università, ASP)

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i Dipendenti e Medici ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e quindi alla possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati tali da creare un vantaggio per la Società. In particolare in tema di ricerca e formazione, è necessario rilevare il rischio di commissione del reato di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, qualora la Società ottenga detti finanziamenti mediante false dichiarazioni inerenti requisiti propri o dell'attività finanziata, ovvero del reato di malversazione nel caso in cui, ottenuti finanziamenti finalizzati ad attività di ricerca e formazione, vengano destinati ad altre attività.

2. Richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici

Il rischio teorico è connesso alla possibilità di influenzare indebitamente le assegnazioni di finanziamenti mediante rapporti indebiti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione erogante, ovvero mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti necessari per il finanziamento. E' inoltre possibile che finanziamenti o contributi, finalizzati alla realizzazione di determinati progetti vengano indebitamente utilizzati dalla Società per scopi diversi.

3. Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i Dipendenti e Medici e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare indebitamente la P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

4. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi o di consulenze esterne

Il rischio teorico incidente sul processo di assegnazione di incarichi o consulenze consiste nella possibilità che esso sia strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società. Ad esempio, è da considerarsi particolarmente a rischio il procedimento di assegnazione di un incarico di consulenza ad un medico che al contempo abbia un ruolo dirigenziale all'interno di un ente pubblico.

5. Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).

Il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici o autorità investigative, strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi.

6. Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici.

Il rischio teorico è costituito dall'inadempimento ovvero dall'adempimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale e tecnica al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la società.

7. Gestione dei ricoveri, delle relative tariffazioni e fatturazioni alla Pubblica Amministrazione

Il rischio teorico connesso al processo riguarda i reati di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e di frode informatica. In concreto, attraverso un meccanismo di false dichiarazioni circa le prestazioni erogate, di impropria attribuzione di codici di rimborso ovvero di manomissione o falsa compilazione dei data base informatici è possibile attestare falsamente l'effettuazione di prestazioni oggetto di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

8. Processi indirettamente esposti al rischio di commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione.

- **Acquisto di beni e servizi:** tale attività è strumentalmente connessa al rischio di commissione di reati in danno della P.A. in quanto è potenziale fonte di creazione di fondi di denaro occulti mediante operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti. Ovvero, mediante l'acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla P.A. è possibile ottenere indirettamente vantaggi per la società.
- **Selezione, assunzione e gestione del personale:** sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla P.A.
- **Gestione dei rimborsi spese:** mediante l'utilizzo fraudolento di tale strumento è possibile procedere alla creazione di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.
- **Gestione dei flussi finanziari:** sussiste il rischio di creazione, mediante artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.
- **Gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi:** sussiste il rischio che iniziative di sponsorizzazione o la distribuzione di omaggi siano veicolo per una condotta volta alla corruzione/concussione, anche indiretta, di soggetti appartenenti alla P.A.

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
GESTIONE ACQUISTI DI SERVIZI	Relativamente agli incarichi di consulenza , il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso la costituzione di fondi finanziari destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione Reati: corruzione, truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Ufficio Amministrativo
GESTIONE ACQUISTI DI SERVIZI	In riferimento agli incarichi di consulenza assegnati in modo non trasparente , ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattuali specializzati a prezzi superiori a quelli di mercato. Reati: truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Direttore Sanitario Ufficio Amministrativo
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Gestione del personale: il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso la selezione e l'assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori. Reati: corruzione	Legale Rappresentante CdA Direttore Sanitario
GESTIONE RIMBORSI SPESA / processo amministrativo	Utilizzo del sistema di rimborsi interno per avere denaro contante da utilizzare per attività di corruzione Reati: corruzione, truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Ufficio Amministrativo
RICONCILIAZIONE CON LE BANCHE/ processo amministrativo	Verifica corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto del stesso conto emesso dalla banca al fine di scongiurare movimenti non regolari. Reati: corruzione, truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA
GESTIONE FATTURAZIONE/ Processo amministrativo	Verifica della regolarità nell'emissione delle fatture Reati: truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Ufficio Amministrativo
GESTIONE PAGAMENTI/ Processo amministrativo	Verifica delle regolarità nella gestione del rapporto con i fornitore e nei pagamenti Reati: truffa ai danni dello stato	Legale Rappresentante CdA Direttore Sanitario Ufficio Amministrativo Responsabile acquisti

Attività/ procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritti in relazione alle attività aziendali si prevede:

- La formalizzazione di opportune regole e modalità operative nelle procedure gestionali esistenti già con il Sistema Qualità e, in specie:
 - PSO Acquisti;
 - PSG Risorse Umane - Addestramento e Formazione;
 - PSG Gestione del Personale;

La formalizzazione di regole, di compiti e di responsabilità e di modalità operative inerenti alla gestione dei pagamenti e, quindi, alla determinazione dei flussi economici mediante la procedura:

- PSG Gestione Risorse Finanziarie.

Le regole comportamentali, destinate ai soggetti interni ed ai fornitori di servizi, sono definite nelle precedenti procedure nelle quali sono determinate anche le modalità per la prevenzione dei reati inerenti alle attività di lavorazione. In particolare:

- Codice Etico – registrazione della distribuzione alle parti interessate (v. Elenco Distribuzione Documenti per la diffusione del Codice Etico).

5 Regole e principi generali: Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle *policy* e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche che contraddistinguono la mission della struttura e alle regole contenute nel presente Modello. Le eccezioni a tali regole che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno al paziente, dovranno sempre essere documentate e delle stesse dovrà essere sempre avvertito immediatamente l'Organo di Vigilanza.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo avvia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità (in maniera scritta su supporto cartaceo o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione.

6 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed identificabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "**delega**" quell'atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere, cioè, di rappresentare la società nel compimento di taluni atti giuridici), corrispondenti alla mansione e/o incarico.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitino, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “procura” adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

Il sistema di **deleghe** deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (Dipendenti, Medici e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Struttura rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza);
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto in forza di disposizioni gerarchiche, statutarie o *ex lege*;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.
- I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le **procure generali funzionali** sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

Una procedura ad hoc disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

7 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti, ai Medici e agli Organi Sociali di Struttura – in via diretta – sia ai Consulenti ed ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001). Altresì, sono proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- è obbligatorio procedere alla registrazione documentale di tutti i movimenti finanziari;
- è vietato promettere o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi inadeguati e/o oggettivamente impossibili da ottenere nell'esercizio. Soltanto in casi eccezionali, l'OdV, sentito l'organo di vertice, può autorizzare per iscritto operazioni in tal senso;
- è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P. A., o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'imparzialità degli stessi ovvero tali da ottenere vantaggi in modo improprio per la Società. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella specifica procedura e documentate in modo adeguato;
- è vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- è vietato al personale medico ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti della società, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purché approvate preventivamente per iscritto dall'Organo di Vigilanza;
- qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso dietro presentazione della documentazione di supporto;
- è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in

favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti fino ad un massimo di euro 1.999,99 destinata a scendere ancora dal 1° gennaio 2022, quando il limite sarà di 1.000 euro, limite entrato in vigore il 1° luglio 2020 ed introdotto dal decreto 124 del 2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020. Pertanto, da euro 2.000 in su è necessario l'utilizzo di strumenti tracciabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo bonifico bancario, carta di credito, assegno bancario/circolare etc;
- è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

8 Procedure Specifiche

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

- La società deve conferire ai Dipendenti, Medici, Organi Sociali, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Struttura il corrispondente potere (con apposita delega per i Medici, Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo;
- l'Organo di Vigilanza deve esserne informato tempestivamente con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro;
- tutti i soggetti che partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa o sanitaria sono tenuti alla reciproca informazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. user ID) e da una parte privata (c.d. password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal responsabile dei sistemi informativi e per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
- è vietato utilizzare la user ID o la password di un altro operatore;
- i contratti tra la Struttura ed i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV al fine del rispetto da parte degli stessi del D. Lgs. 231/2001;

- i Consulenti e Partner devono essere scelti con criteri oggettivi e razionali;
- i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposita dichiarazione da parte dei medesimi di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- i Consulenti ed i Partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto della Struttura, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;
- in caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASP, ecc.) devono essere presenti ed interagire con le Autorità ispettive i soggetti a ciò espressamente delegati. Tali soggetti dovranno redigere e conservare appositi verbali inerenti tutto il procedimento relativo all'ispezione. Nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi difformità ovvero dal verbale conclusivo redatto dalla stessa o dai soggetti appositamente delegati dalla Società si evidenziassero criticità, responsabile della funzione coinvolta, con l'ausilio dei soggetti delegati, dovrà informare tempestivamente con nota scritta l'Organo di Vigilanza;
- le dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti rese da soggetti che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Struttura, devono contenere soltanto elementi veritieri (in caso di dati prognostici, essi devono essere stati elaborati in maniera corretta). Nel caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito della società per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

9 Reati non a rischio

1. Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello stato o dell'Unione Europea (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Valutazione La società si considera non a rischio di reato per il conseguimento di erogazione pubbliche poiché ad oggi non ha mai partecipato a bandi o simili per l'ottenimento di finanziamenti, né intende richiederne. Qualora modificasse tale intendimento i processi interessati verranno adeguatamente analizzati e sottoposti a misure di prevenzione e controllo.

4. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

E' opportuno ricordare che i reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex legge (v. art. 322-bis, co. 3 c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Valutazione La società non ha rapporti con le istituzioni comunitarie, né ha mai partecipato a Gare per l'ottenimento di finanziamenti in ambito comunitario.

5. Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Valutazione Nella società non si prefigurano situazioni, persone e strumenti che possano configurare gli elementi costituenti in reato in esame.

10 I controlli dell'Organo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'Organo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In specie i compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati con la pubblica amministrazione sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio;
- assicurarsi che le schede di registrazione dell'attività commerciale vengano sempre compilate in maniera chiara e coerente anche nel rispetto dei casi in cui non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della modulistica di registrazione;
- prevedere, ove necessario, flussi informativi/ gestionali alternati alle schede di registrazione che diano garanzia della trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne della prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame delle eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi fonte ed effettuazione dei conseguenti accertamenti ritenuti necessari.

I flussi informativi all'ODV sono indicati in dettaglio nella Scheda di Monitoraggio per la Gestione dei Rischi Cod. SMO (Allegato 1).

2. PARTE SPECIALE II

"REATI SOCIETARI"

1 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter. Nell'ambito della società sono state considerate come funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali coinvolte nella predisposizione delle scritture contabili e comunicazioni sociali, nonché tutta l'area amministrazione.

Di seguito si sono indicati in una prima parte i reati che sono stati considerati a rischio e le ragioni di tale valutazione, con la relativa tabella di controllo e prevenzione del rischio. In una seconda parte i reati non considerati a rischio di commissione all'interno dell'azienda.

1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate;
- l'art. 2622 c.c. (nel nuovo testo modificato in forza della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 concernente unicamente le società con azioni quotate e quindi che non interessa) prevede un inasprimento della pena se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva.

Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva).

Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione) con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte - variazione dell'1% del patrimonio netto - variazione del 10%

rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto.

Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori. L'illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell'ente ai sensi del Decreto legislativo 231/2001, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma).

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa: il che sembra precludere la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto legislativo 231/2001.

3. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

4. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

5. Formazione fittizia del capitale (art. 2632c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

6. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini del presente modello le seguenti:

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni ai soci o a terzi relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e redazione del bilancio Reato: false comunicazioni sociali	Legale Rappresentante CdA Consulente Fiscale

Attività/ procedure di prevenzione e controllo

Il Bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione e le altre comunicazioni relative alla comunicazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

In particolare si prevede l'elaborazione e il monitoraggio delle seguenti procedure:

- PSG Gestione Risorse Finanziarie che contiene la Procedura per la redazione del bilancio.

Per quanto riguarda l'operato dei terzi negli adempimenti indicati verrà impostato un sistema di verifica della corretta applicazione del Codice Etico.

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	<p>Operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili.</p> <p>Trattandosi di operazioni che possono ledere il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve), il rischio è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso.</p> <p>Reati: indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>Legale Rappresentante CdA Consulente Fiscale</p>

Attività/ procedure di prevenzione e controllo

Le operazioni che hanno quale effetto la modifica del capitale sociale (aumento e diminuzione dello stesso, fusioni, scissioni, trasformazioni) ovvero potenzialmente idonee a lederne l'integrità, devono essere compiute nel rispetto della legge e nello statuto aziendale.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte.

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	<p>PREPARAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse.</p> <p>Più specificamente, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti all'ordine del giorno.</p> <p>Reati: illecita influenza dell'assemblea</p>	<p>Legale Rappresentante CdA</p>

Attività/ procedure di prevenzione e controllo:

Il contenimento del rischio di reato per l'attività indicata presuppone che le fase precedenti all'Assemblea dei soci, riguardanti la predisposizione della documentazione contabile e amministrativa avvengano nel rispetto delle procedure aziendali in essere sopra indicate.

Per tutte le fattispecie di reato sopra descritte in relazione alle attività aziendali indicate nelle tabelle si prevede la formalizzate ad hoc di regole, compiti e responsabilità, nonché modalità operative relativamente alla gestione dei pagamenti, ovvero dei flussi economici e degli adempimenti fiscali.

- PSG Gestione Risorse Finanziarie che contiene la Procedura per la redazione del bilancio.

In particolare per quanto riguarda le indicazioni comportamentali si rimanda alle precedenti procedure nelle quali sono determinate le modalità per la prevenzione dei reati nelle attività destinate a specifiche aree lavorative. In particolare:

- Codice Etico Elenco distribuzione Codice Etico”

2 Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi dirigenti e dai consulenti fiscali coinvolti nel presente Processo Sensibile.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che gli Organi Sociali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili, già indicati nella Parte Generale del presente documento, che la struttura ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, relazioni e altre comunicazioni sociali).

Il rischio potenziale è insito nell'ipotetica alterazione o falsificazione dei dati registrati, così da fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

2. Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci. (Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo).

Trattasi dei rapporti con il collegio sindacale, società di revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate, il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione degli stessi.

3. Operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili.

Trattandosi di operazioni che possono ledere il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve), il rischio è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso.

4. Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse. Più specificamente, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti all'ordine del giorno.

5. Comunicazioni alle altre Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Trattasi dei rapporti con le autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari ed il rischio potenziale è insito nella loro non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione.

6. Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c..

Con la riforma del diritto societario del 2003, l'amministratore, oltre a dare notizia dell'interesse in una determinata operazione a tutti gli amministratori e sindaci, deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata. L'obbligo informativo risulta peraltro esteso ad ogni tipo di interesse dell'amministratore, anche se questo coincida o sia convergente con l'interesse sociale. Il rischio potenziale è insito nell'omissione di tale comunicazione e nella conseguente assunzione da parte dell'organo di amministrazione di delibere senza che lo stesso si sia potuto formare un giudizio circa la convenienza per la società di una determinata operazione.

4 Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare gli Organi Sociali devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società.

5 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale della società di revisione o che comunque la ostacolino l'attività;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia

soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Infine, tutti coloro che siano in possesso di informazioni privilegiate derivanti dal loro rapporto di lavoro con la struttura, non dovranno divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di dominio pubblico, inerenti la propria società o qualunque altra società a cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative, restando saldo il principio di trasparenza ed il patto di riservatezza aziendale.

6 Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza, è necessario rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, relazioni e altre comunicazioni sociali)

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

2. Rapporti con la società di revisione

E' vietato affidare alla società che svolge la revisione del bilancio le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- servizi attuariali;
- funzionari manageriali e gestione delle risorse umane;
- attività di broker o di dealer; consulenza in materia di investimenti o altri servizi di investment banking;
- servizi legali.

3. Tutela del capitale sociale

Le operazioni che hanno quale effetto la modifica del capitale sociale (aumento e diminuzione dello stesso, fusioni, scissioni, trasformazioni) ovvero potenzialmente idonee a lederne l'integrità, devono essere compiute nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

4. Comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

E' previsto che le attività sociali soggette a vigilanza siano svolte nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali esistenti, nonché a quelle che si renderanno eventualmente necessarie in ragione della specificità delle stesse. Massima attenzione sarà posta in merito alle segnalazioni periodiche alle autorità competenti per legge, l'invio ad esse della documentazione prevista dalla legge o su espressa richiesta di dette autorità, nonché ai comportamenti da osservare nel corso delle eventuali ispezioni.

5. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole sopra richiamate e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra organismo dirigente e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

7 I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne della prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame delle eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi fonte ed effettuazione dei conseguenti accertamenti ritenuti necessari

I flussi informativi all'ODV sono indicati in dettaglio nella Scheda di Monitoraggio per la Gestione dei Rischi Cod. SMO (Allegato 1).

8 Reati non a rischio

1. Falso in prospetto (Art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o

dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

Valutazione La società si considera non a rischio di reato non essendo società quotata in borsa.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c. c.)

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 2624 c.c. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo le modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Valutazione La società si considera non a rischio di reato non essendo società quotata e non avendo l'obbligo di affidare compiti ad una società di revisione.

2. Aggiotaggio (art. 2637 c. c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotato o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Tale reato si applica esclusivamente alle società per azioni non quotate.

Valutazione La società si considera non a rischio di reato in quanto non è società per azioni.

3. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Valutazione Tale reato riguarda unicamente i rapporti tra società controllate e controllante.

4. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c. c.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» Decreto legislativo 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21.04.1993, n. 124»).

Valutazione Tale reato riguarda unicamente società presente nei mercati finanziari o non riguarda attività realizzati dalla società.

5. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.)

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto legislativo 385/1993 (art. 134) e dal Decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Valutazione Tale reato riguarda unicamente società presente nei mercati finanziari o non riguarda attività realizzati da dalla società.

6. Impedito controllo (art. 2625 c. c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Valutazione Tale reato richiede la presenza di Organismi di Controllo o Società di Revisione dei Conti che non sono presenti nella società.

3. PARTE SPECIALE III “REATI TRIBUTARI”

1. La tipologia dei reati in materia tributaria (art. 25 - quinquiesdecies)

Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto nell’ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche a vantaggio delle quali sono state poste in essere condotte delittuose in materia tributaria, limitando tuttavia l’intervento al reato di frode fiscale di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale la riforma prevede una pena pari un minimo di quattro anni di reclusione e un massimo di otto.

Di seguito si sono indicati in una prima parte i reati che sono stati considerati a rischio e le ragioni di tale valutazione, con la relativa tabella di controllo e prevenzione del rischio. In una seconda parte i reati non considerati a rischio di commissione all’interno dell’azienda.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 Dlgs n. 74/2000)

È punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, eccetto se ricorrano le attenuanti previste dall’art. 2 comma 2 bis, che può essere aumentata di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero alle dichiarazioni periodiche o annuali ai fini iva. La commissione del reato avviene avvalendosi di fatture o altri documenti attraverso operazioni inesistenti determinando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte:

- elementi passivi fittizi comportando l’indebita deducibilità del costo del reddito complessivo d’impresa, derivandone una minore base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta
- indebita detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 Dlgs n. 74/2000)

È punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote che può essere aumentata di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero le imposta sul valore aggiunto. La commissione del reato avviene attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

3. Delitto per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 comma 1 del Dlgs n. 74/2000)

È punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, eccetto se ricorrano le attenuanti previste dall’art. 8 comma 2 bis, che può essere aumentata di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, al fine di consentire ad un terzo di evadere le imposte sui redditi ovvero le imposta sul valore aggiunto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La commissione del reato avviene attraverso l’emissione a favore di terzi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti per favorirne l’evasione.

4. Delitto per l'occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del Dlgs n. 74/2000)

È punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote che può essere aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero le imposta sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione per operazioni inesistenti. La commissione del reato avviene attraverso l'emissione a favore di terzi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti per favorirne l'evasione.

5. Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte (Art. 11 del Dlgs n. 74/2000) È punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote che può essere aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero d'interessi a sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti su propri o sugli altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La commissione del reato avviene attraverso la sottrazione dei beni alla riscossione e deve essere orientata a sua volta alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi ad imposte.

6. Delitto di autoriciclaggio ([legge n. 186 del 15 dicembre 2014](#) - Art. 648-ter.1. c.p.) 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (1) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (2).

Commette il delitto di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa ([art. 648-ter.1 c.p.](#))

Le aree a rischio di commissione sono:

- 1) acquisto di beni e servizi;
- 2) flussi finanziari;
- 3) gestione adempimenti fiscali.

Attività Sensibili sono:

- 1) Acquisto di beni e servizi
- 2) selezione del fornitore (anche consulente/professionista) e definizione del prezzo di acquisto.

Flussi finanziari sono:

- 1) Gestione incassi
- 2) Gestione adempimenti fiscali
- 3) Gestione degli adempimenti IVA imposte dirette ed imposte indirette.

Principi generali di comportamento sono:

A) La selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto dei processi previsti per il reclutamento del personale e per l'affidamento degli incarichi. La procedura prevede l'inserimento della previsione di apposita clausola ex D.Lgs. 231/01 nei contratti con i fornitori laddove ciò sia conforme a quanto previsto dalla legislazione di riferimento.

B) La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto della procedura per l'affidamento di servizi, incarichi e ogni altra attività esterna e funzionale alla struttura. La predetta procedura prevede:

1. la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolti nelle transazioni;
2. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;

C) La gestione degli adempimenti fiscali deve avvenire nel rispetto di una procedura che preveda:

1. la consultazione costante di fonti di informazione sulle normative fiscali;
2. la calendarizzazione delle scadenze;
3. la liquidazione dell'imposta;
4. il versamento dell'imposta;
5. il coinvolgimento del Collegio Sindacale e/o della eventuale società di revisione nella verifica dell'evasione delle imposte.

2. Le Attività Sensibili e i protocolli da adottare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate ed i processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Per quanto riguarda i processi strumentali relativi alla commissione del reato di cui alla presente sezione, essi sono i seguenti:

- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione finanziaria;
- Concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni;
- Regali, Spese di rappresentanza;
- Gestione dei bonus e dei benefit.

I principali soggetti coinvolti nell'ambito del presente processo sono:

- Presidente;
- Rappresentante Legale;
- Consiglio di Amministrazione;
- Amministrazione Finanza e Controllo.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini del presente modello le seguenti:

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
ATTIVITÀ FISCALE	<p>Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle fatturazione, redazione del bilancio, fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni fittizie, sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà e fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.</p> <p>Reato: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Delitto per l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Delitto per l'occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte - Autoriciclaggio</p>	<p>Legale Rappresentante CdA Addetto Acquisti Consulente Fiscale</p>

3. Regole e principi generali

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;

- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni operazione commerciale sia supportata da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici con chiara identificazione della controparte;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:
 - ✓ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
 - ✓ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
 - ✓ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
 - ✓ valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della società alla esecuzione di una operazione commerciale.

Quindi, è necessario rispettare i seguenti protocolli operativi:

- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti/acquistati all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- i beni oggetto di acquisti o di vendite di beni/servizi necessita di precisa conservazione e adeguata tracciabilità documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della società;
- i pagamenti eseguiti o ricevuti siano conformi alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;

- i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- i pagamenti siano effettuati con le modalità previste per legge (per es. assegno – bonifico – carta di credito – bancomat etc);

- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Inoltre, bisogna prevedere le seguenti condizioni nelle operazioni commerciali:

- tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della funzione coinvolta;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Altresi, ai fini della corretta gestione degli incassi per le prestazione sanitarie erogate devono essere rispettate le seguenti regole procedurali:

- al personale addetto alla ricezione del pagamento è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite previsto dalla legge;
- all'addetto dell'ufficio contabile è fatto obbligo di segnalare dalla Direzione eventuali fornitori che effettuano operazioni sospette all'atto dell'acquisizione di informazioni (quali ad esempio dichiarazione di ragioni sociale inesistente, richiesta di pagamenti illeciti e/o fuori campo IVA, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti tramite regalie, ecc.).

4. Principi generali di comportamento

Divieti

La presente parte speciale prevede l'espreso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, e, pertanto, degli incassi e dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.

Tali controlli devono tener conto, tra l'altro, della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese).

Tali protocolli sono volti ad evitare le seguenti fattispecie di reato:

- a) fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni fittizie;
- b) sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- c) fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

5 I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati tributari diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne della prevenzione del reato di falsa fatturazione e autoriciclaggio;
- esame delle eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi fonte ed effettuazione dei conseguenti accertamenti ritenuti necessari

I flussi informativi all'ODV sono indicati in dettaglio nella Scheda di Monitoraggio per la Gestione dei Rischi Cod. SMO (Allegato 1)

4. PARTE SPECIALE IV

1. "DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE SUL LAVORO"

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies nel Decreto, successivamente modificato dal D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) identifica la responsabilità dell'ente collegandola alla commissione dei reati:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

se commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- a perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'articolo 30 del Testo Unico contiene i requisiti che il Modello Organizzativo e di gestione deve possedere per essere idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. 231/2001 per il reato di lesioni od omicidio per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare l'articolo 30 prevede che il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione del rischio e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

Al riguardo è opportuno sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

2. DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI REATI POSSIBILI

Le aree a rischio del verificarsi di eventi dannosi e/o pericolosi per l'integrità fisica dei lavoratori sono quelle legate alle attività oggetto del processo di erogazione del servizio, di produzione dei pasti, di pulizia dei locali e di tutte quelle legate alle aree di rischio individuate nel DVR.

La commissione dei delitti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione commessi ad opera di persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione espone la società, salvo che l'agente non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, alla possibilità di essere condannata al pagamento di una somma di danaro oltre alle pene interdittive previste dalla normativa vigente in materia.

Il reato si considera compiuto a vantaggio della società qualora la stessa, a seguito della condotta censurabile dell'agente, abbia conseguito un risparmio di spesa.

Il delitto è colposo quando è commesso per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme.

Il delitto si considera commesso con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualora, ipotizzata la perfetta osservanza della norma, l'evento morte o l'evento lesione non si sarebbe verificato.

La lesione è grave quando dal fatto è conseguita una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'analisi dei processi aziendali di Eternedile, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate.

Qui di seguito sono elencati: i) le Attività Sensibili; ii) le funzioni/unità organizzative coinvolte; iii) i reati potenzialmente commettabili; iv) i protocolli specifici da adottare.

Attività/procedure di prevenzione e controllo:

L'organizzazione ha attuato al proprio interno la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) e, pertanto, si rimanda al Documento di Valutazione del Rischio (DVR) per la descrizione in dettaglio delle misure adottate per la prevenzione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nella Parte Speciale e delle norme ivi richiamate, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti e tutti gli altri soggetti dotati di funzioni nell'ambito della sicurezza.

L'Organo di Vigilanza documenta in forma scritta i controlli effettuati ed i risultati ottenuti.

A tal fine, all'Organo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ivi compresa quella relativa ai controlli svolti dagli organi deputati al rispetto della normativa vigente.

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Incompleta e/o non aggiornata valutazione dei rischi descritta nei Piani di sicurezza relative alle attività svolte dalla Clinica.	Datore di lavoro CdA RSPP Servizio esterno di consulenza sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Omessa attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza	Datore di lavoro CdA RSPP Servizio Consulenza SSL
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Omissioni o carenze relative alla distribuzione e sorveglianza nell'utilizzo dei DPI	Datore di lavoro CdA RSPP Direttore Sanitario Responsabile Acquisti
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Omissioni o carenze relative alla valutazione, documentazione e comunicazione dei rischi da interferenza	Datore di lavoro CdA RSPP
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Formazione, informazione, addestramento e gestione	Datore di lavoro CdA RSPP Direttore Sanitario
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica	Datore di lavoro CdA Direttore Sanitario RSPP Medico Competente
AMBIENTE DI LAVORO	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, Movimentazione manuale dei carichi, Rischio per la salute di natura igienico ambientale, Agenti fisici, agenti chimici, Attrezzature di lavoro, Impianti e apparecchiature elettriche, fattori ergonomici e prove di evacuazione	Datore di lavoro RSPP Servizio Consulenza SSL
AMBIENTE DI LAVORO	Misure di sicurezza e di prevenzione a contrasto del contagio epidemiologico da COVID-19 attuate in ragione del protocollo condiviso nei luoghi di lavoro	Datore di lavoro RSPP Servizio Consulenza SSL Referente COVID-19

Il presente paragrafo deriva dalla situazione epidemiologica attuale, infatti, esso rappresenta l'integrazione delle misure emanate dal governo nazionale e regionale.

3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai destinatari esponenti aziendali, consulenti, fornitori, partner e parti terze.

L'obiettivo è quello che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume all'interno dell'organizzazione, ivi comprese le regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente scheda al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati indicati dall'art. 25 septies e D.LGS. 81/2008.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i responsabili coinvolti sono, pertanto, tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

Il Codice etico e Sistema disciplinare;

- le istruzioni e le attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
- le procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela del lavoro;
- le modalità di gestione dei rischi aziendali indicati nel DVR e nel piano di miglioramento;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'organizzazione porta a conoscenza dei consulenti, dei partner, dei fornitori e delle parti terze l'adozione del Modello e del Codice etico.

La presente Parte Speciale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, impone: agenti chimici, fisici e biologici;

- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze e primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Divieti

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito divieto a carico dei destinatari di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25- septies del decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del decreto;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Obblighi

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza e ogni altro mezzo e/o dispositivo destinato all'attività lavorativa;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei dipendenti;
- segnalare immediatamente al RSPP, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza trasmesse dal RSPP anche attraverso la formazione in aula.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

L'Organo di Vigilanza inoltre:

- propone che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- proporre al datore di lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella Scheda di Monitoraggio per la Gestione dei Rischi Cod. SMO (Allegato 1)

5. EMERGENZA COVID-19

Il presente paragrafo deriva dalla situazione epidemiologica attuale, infatti, esso rappresenta l'integrazione delle misure emanate dal governo nazionale e regionale.

Quindi, in relazione allo stato attuale di presenza del COVID-19 in alcune zone del territorio nazionale e, di conseguenza, al potenziale rischio sanitario connesso alla diffusione del coronavirus e all'evoluzione della situazione epidemiologica ed in virtù delle normative emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dalla Regione concernente le ulteriori misure contro la diffusione delle malattie infettive regolamentatrici delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

L'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 impone di adottare tutte le necessarie cautele e precauzioni tese a garantire la tutela della salute dei dipendenti e dei pazienti.

Pertanto, la mancata adozione delle misure di tutela potrebbe esporre l'organizzazione tanto a provvedimenti interdittivi quale la sospensione, la chiusura e/o la limitazione della propria attività istituzionale, quanto a responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di uno più reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

1. La responsabilità penale e amministrativa in caso di contagio di dipendenti e pazienti.

L'omessa o non corretta programmazione e attuazione di un piano di prevenzione del rischio di contagio da coronavirus all'interno della struttura, potrebbe causare eventi a danno della salute dei dipendenti e non solo e, dunque, configurare i reati presupposto contemplati dall'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 ossia quello di omicidio colposo (art. 589, 2° comma c.p.) e/o di lesioni personali colpose (art. 590, 3° comma c.p.).

Ulteriormente, la mancata adozione delle predette misure potrebbe configurare a carico del datore di lavoro la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c.

Infatti, la mancata messa in atto delle politiche e delle strategie a prevenzione e/o a contrasto del COVID-19 costituendo di fatto un interesse a diretto vantaggio dell'impresa determinerebbe una potenziale contestazione ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/01.

Tale interesse o vantaggio potrebbe essere ricondotto:

- al mantenimento dei livelli produttivi conseguiti trascurando le necessarie norme precauzionali;
- al risparmio di costi derivante dall'omesso acquisto di dispositivi di protezione individuale, il cui approvvigionamento, come noto, è oggi particolarmente difficile e maggiormente costoso.

Quindi, la commissione di tali fattispecie di reati penali produce responsabilità personale a carico del legale rappresentante oltre ad danno consequenziale come la reputazione e l'affidabilità del soggetto gestore sfociando in una sanzione amministrativa di tipo pecuniario fino ad un massimo di 1.549.000 Euro e sanzioni di tipo interdittivo applicabili anche in via cautelare nel corso del procedimento penale.

2. Il sistema di tutela e prevenzione adottato.

Il sistema di tutela e prevenzione adottato risulta essere rivolto alla gestione del personale, alla riorganizzazione delle attività e alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei dipendenti e dei pazienti.

Quindi, è stato predisposto un protocollo diretto a prevenire il rischio di contagio da covid-19 e per ciò sono state coinvolte determinate figure aziendali come il Direttore Sanitario, il RSPP, il Medico Competente e il RLS.

3. Procedure di prevenzione per la tutela della salute dei dipendenti.

L'art. 2087 c.c. trova la sua sede applicativa nel D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, nel Titolo X "*Esposizione ad agenti biologici*".

Infatti, lo stesso art. 30 del D.Lgs. n. 81/08 richiama la necessità di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 42 del D.L. n° 18 del 17.3.2020, l'infezione da covid-19 contratta "*in occasione di lavoro*" costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

A seguito dell'emanazione del DPCM dell'11.3.2020 "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 27 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale*", le organizzazioni datoriali e sindacali, in data 14 marzo 2020, hanno sottoscritto un protocollo che è stato ulteriormente integrato il 24 aprile 2020 (v. allegato). Il documento è un "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro*", ovvero una linea guida condivisa tra le parti sociali per

agevolare le imprese nell'adozione dei protocolli di sicurezza anticontagio introdotti dal DPCM dell'11 marzo 2020, posto che *"la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione"*.

La mera mancata ottemperanza del protocollo comporta possibili rivendicazioni sindacali e, in caso di contagio, potrebbe essere oggetto di contestazione di natura penale ma, anche, per esempio in materia di privacy e di formazione.

Quindi, laddove vengano raccolti dati personali e dati particolari legati al contenimento della diffusione del covid-19, si attiva il sistema privacy per i lavoratori e per i prestatori.

L'organizzazione, attraverso le sue modalità operative, si attiva a predisporre, come meglio indicati nei propri documenti gestionali e/o comunicativi, le indicazioni operative contenute nel menzionato protocollo.

In tale contesto, si attiva una nuova valutazione del rischio biologico da COVID-19.

4. Procedure di prevenzione per la tutela della salute dei pazienti.

Le procedure di tutela della salute dei dipendenti, in quanto strettamente collegate all'erogazione delle prestazioni in favore dei pazienti, rappresentano un sistema di prevenzione e tutela anche dell'integrità psicofisica dei pazienti.

L'organizzazione, tuttavia, al fine di prevenire efficacemente il rischio di contagio all'interno della propria struttura, nella prospettiva di garantire e tutelare più efficacemente la salute dei pazienti e, per tale via, rafforzare anche la protezione dei propri dipendenti e collaboratori, ha predisposto ed attuato un protocollo interno di tutela e prevenzione.

Si tratta di procedure operative dirette a disciplinare le modalità di accoglienza e gestione dei pazienti, in tutte le fasi dell'erogazione delle prestazioni.

Sono stati quindi studiati tutti gli scenari ipotizzabili durante l'espletamento delle attività:

- ingresso degli utenti;
- erogazione dei trattamenti;
- uscita dalla struttura.

5. Formazione.

La formazione dei dipendenti e collaboratori in merito all'intero sistema di tutela e prevenzione è un requisito essenziale per la concreta attuazione di tutti gli accorgimenti tecnico-organizzativi anticontagio.

Per evitare, però, che i momenti formativi costituiscano essi stessi un grave pericolo per la diffusione del virus, in ottemperanza alle prescrizioni del Governo e delle istruzioni comportamentali impartite dalle autorità competenti, i percorsi formativi possono essere realizzati anche a distanza e/o altre forme purché si evitino assembramenti e, in ogni caso in luoghi ben areati.

6. Controlli e verifiche.

I protocolli adottati necessitano di controlli effettuati non solo dal datore di lavoro ma, soprattutto, dalle figure aziendali come RSPP, RLS e Medico Competente.

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Si dovranno garantire idonei flussi informativi "da" e "verso" l'Organismo di Vigilanza con:

- le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus;
- con gli organi deputati alla gestione del rischio (Legale Rappresentante, Direttore Sanitario, RSPP, Medico Competente e RLS).

L'Organismo di Vigilanza dovrà infatti essere informato, per il tramite di report settimanali, in merito alle iniziative e alle relative misure di prevenzione adottate (e/o in via di adozione) al fine di mitigare i rischi derivanti dal Coronavirus e, in caso di inerzia, l'Organismo stimolerà le azioni necessarie per il contenimento dell'epidemia.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà la sua funzione di controllo attraverso la tenuta di riunioni e interlocuzioni che, in ottemperanza alle prescrizioni del Governo e delle istruzioni comportamentali impartite dalle autorità competenti, saranno svolte in video/conferenze call e/o nelle forme reputate opportune.

Qualora ravvisi profili di rischio di diffusione del virus negli ambienti di lavoro per esempio mancata adozione di una o più misure di contenimento del COVID-19, l'Organismo di Vigilanza comunicherà tempestivamente all'organo amministrativo tali criticità, al fine di favorirne l'immediato intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero pervenire all'Organismo di Vigilanza segnalazioni relative alla mancanza di gel detergente per le mani in azienda e/o all'inadeguata pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro situazioni derivanti dall'inerzia delle funzioni aziendali preposte all'adozione e implementazione delle misure di contenimento.

La conseguenza della mancata applicazione delle misure di sicurezza è la messa a rischio della salute dei lavoratori e, quindi, nei casi più gravi, potrebbe integrare le fattispecie dei reati presupposto previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro) durante lo stato di pandemia (per es. lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p.).

In tal caso, l'Organismo è tenuto a prendere in carico la segnalazione e, fatta salva la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, coinvolgere le figure aziendali preposte supportando la Società nell'adozione e implementazione delle necessarie misure correttive.

8. ULTERIORI AREE DI RISCHIO.

In una prospettiva ancor più generale, la situazione contingente, avuto riguardo al contesto organizzativo potrebbe portare a nuovi rischi rispetto alla commissione di reati che, pur non inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, risultano annoverati nell'elenco delle fattispecie penali fonte di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 e in particolare:

- accesso abusivo a sistemi informatici o utilizzo illecito di software derivante, ad esempio, dalla necessità di consentire a dipendenti (convertiti repentinamente in smart worker) di operare da remoto (ad esempio utilizzo di programmi disponibili gratuitamente ma solo per utilizzo non professionale);
- delitti tributari (o truffa ai danni dello Stato) che potrebbero essere integrati, ad esempio, dall'attività volta a beneficiare illecitamente delle detrazioni, deduzioni e dei crediti d'imposta (nonché indennità e premi) previsti dal D.L. 18 marzo 2020, "Cura Italia";
- reati contro l'ambiente collegati alla raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi (mascherine, guanti, ecc.).

Tali ipotesi, in realtà, non presentano profili di rischio ulteriori rispetto a quelli già analizzati e gestiti con le procedure standard contenute nella Parte speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato alle quali quindi si rinvia.

9. SISTEMA SANZIONATORIO.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nei protocolli anti contagio da covid-19 da parte del personale dipendente è perseguibile con le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva di riferimento ed eventualmente con azioni civili, penali e contabili previste dalla legge vigente.

Nei confronti dei collaboratori, consulenti, agenti e incaricati esterni, in base alla violazione contestata, potrà essere prevista la risoluzione od il recesso dal contratto ad essi relativo nonché tutte le azioni civili e penali consentite.

Il sistema di tutela e prevenzione ha come obiettivo principale la tutela della salute sul luogo di lavoro tenendo presente che il personale dipendente è tenuto a rispettare le procedure tecniche e organizzative dettate per evitare il contagio del virus.

Quindi, il rispetto della presente Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e, più in generale, del sistema anti contagio covid-19, non può prescindere dalla previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate, da considerare alla stregua di vere e proprie disposizioni impartite dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c.

L'inosservanza delle regole e delle disposizioni contenute nei protocolli anti contagio da covid-19 costituiscono violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà imposti dal rapporto di lavoro e possono determinare il venir meno del rapporto di fiducia con il lavoratore, oltre a poter concretizzare, come già ricordato, illeciti civili e penali.

La violazione della presente Appendice, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e dei protocolli governativi determina una serie di responsabilità applicabili ai lavoratori, previa contestazione dell'addebito, mediante il ricorso alle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato.

5. PARTE SPECIALE V "REATI AMBIENTALI "

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA TRIBUTARIA (ART. 25 – UNDECIES)

Il **16 agosto 2011** è entrato in vigore nell'ordinamento italiano il **D.Lgs. 07 luglio 2011 n. 1221** (v. **G. U. n. 177 del 01 agosto 2011**), attuativo di due importanti direttive europee sulla tutela dell'ambiente. La novità è rappresentata dall'introduzione nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undicies, ossia dalla previsione della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati ambientali commessi, a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso, dai vertici apicali dell'impresa ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

In questo contesto una parte importante, sulla prevenzione dei reati ambientali, è rappresentata dal Codice Ambientale 152/06 che recita "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario".

La normativa in materia definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Inoltre, i rifiuti sono classificati come urbani e speciali, ed in pericolosi e non pericolosi.

L'allegato A rappresenta il tramite con il quale la legislazione italiana per la prima volta recepisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), che rappresenta una nomenclatura di riferimento, con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Il CER è, pertanto, il codice identificativo dei rifiuti. Esso è costituito da sei cifre suddivise in tre gruppi di due, in cui le prime due (da 01 a 20) si riferiscono ai raggruppamenti generali elencati nell'indice del Catalogo stesso, le seconde due cifre, nell'ambito di ogni raggruppamento, identificano un sottogruppo di rifiuti, le ultime due cifre nell'ambito di ciascun sottogruppo e raggruppamento generale, designano una singola tipologia di rifiuto.

Premesso quanto sopra, l'Azienda, in ottemperanza alle normative vigenti, si è dotata di una procedura interna di gestione dei propri rifiuti. La metodologia adottata è stata la seguente:

- Individuazione dei rifiuti;
- Classificazione;
- Assegnazione codice CER;
- Assegnazione di aree per il deposito temporaneo;
- Trasporto e conferimento.

Definizioni

- **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **Gestione:** la raccolta, la gestione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta Differenziata:** la raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al rifiuto;
- **Luogo Produzione Rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate i rifiuti.

Identificazione dei Rifiuti

I rifiuti prodotti sono individuati e definiti con specifico codice CER.

Ditte e Mezzi Autorizzati al Trasporto dei Rifiuti

La normativa vigente in materia ambientale obbliga tutte le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in particolare smaltimento e trasporto alla iscrizione all'Albo nazionale e/o regionale, istituito presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

L'Organo Dirigente ricerca e valuta i trasportatori idonei per il conferimento dei Rifiuti, accertando che questi abbiano le prescritte autorizzazioni e che siano dotati di automezzi adibiti al trasporto per codice CER.

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
PRODUTTORE DEI RIFIUTI	Incauto conferimento in contenitori diversi da quelli previsti	Incaricati interni alla gestione rifiuti Datore di lavoro Servizi esterna di raccolta e smaltimento dei rifiuti
PRODUTTORE DEI RIFIUTI	Smaltimento del rifiuto sanitario in maniera non idonea alla normativa vigente	
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	Deposito temporaneo non idoneo	
SMALTIMENTO RIFIUTI	Affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la società intrattiene rapporti	
SMALTIMENTO RIFIUTI	Falsa attestazione e false dichiarazioni in sede di predisposizione della documentazione	
SMALTIMENTO RIFIUTI	Mancata restituzione della quarta copia oltre i 90 giorni	
SMALTIMENTO RIFIUTI	Mancata restituzione della quarta con la vidimazione dell'avvenuto smaltimento	

Attività/ procedure di prevenzione e controllo:

Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa l'azienda ha formulato una procedura specifica per il trattamento dei rifiuti prodotti e, in specie, la procedura illustra le modalità di tenuta sottocontrollo degli agenti potenzialmente inquinanti prodotti dalla struttura.

2. Le Attività Sensibili e i protocolli da adottare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate.

Di seguito sono elencati:

- le Attività Sensibili;
- le funzioni/unità organizzative coinvolte;
- i reati potenzialmente commettabili;
- i protocolli specifici da adottare.

Protocollo

È necessario osservare il seguente protocollo:

- Essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e rispettarle;
- Identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;

- Definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica preventiva e durante lo svolgimento del contratto, della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- Provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- Verificare i quantitativi per tipologia di rifiuto consegnati a trasportatori o smaltitori;
- Aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabili;
- Verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento;
- Utilizzare i punti di raccolta per il deposito temporaneo dei rifiuti presenti presso ciascun stabilimento;
- Selezionare fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti, che siano in possesso dei relativi titoli autorizzativi;
- Regolamentare il rapporto con i fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti mediante contratto scritto che specifichi l'impegno del terzo al rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

Gestione dei rifiuti: tale sistema riguarda la gestione dei sistemi di protezione dell'ambiente ed in particolare:

- il processo di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) e dei relativi adempimenti legislativi ed autorizzativi;
- la selezione, valutazione ed il processo di gestione dei rapporti con la società incaricata dello smaltimento;
- il processo di predisposizione del certificato di analisi e caratterizzazione di rifiuti (ove applicabile);
- il processo di tracciabilità dei rifiuti.

Principali Soggetti, Funzioni e Unità Organizzative coinvolte:

- Direzione Aziendale;
- Direttore Sanitario;
- Infermieri;
- Addetto al trasporto fino all'area temporanea di stoccaggio;
- Addetto alla consegna dei rifiuti, alla compilazione della documentazione e al ritiro della prima copia.

Produzione di rifiuti

- la gestione non corretta del "deposito temporaneo" di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'abbandono di rifiuti;
- la non corretta identificazione del rifiuto, caratterizzazione del rifiuto e la registrazione nei registri di carico e scarico;
- la non corretta gestione e compilazione dei formulari;
- l'assenza di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori e degli smaltitori.

Regole generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività sensibili, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25undecies (reati ambientali) del Decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo.

A titolo esemplificativo:

- assicurarsi che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- non esibire documenti o produrre dati falsi o alterati;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;
- verificare e gestire in maniera approfondita e consapevole quanto disposto nelle autorizzazioni e comunque i diversi aspetti ambientali.

Regole di comportamento a prevenzione dei reati in tema di gestione dei rifiuti

È fatto divieto di:

- utilizzare intermediatori, trasportatori e smaltitori in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione per l'attività di trasporto intermediazione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- abbandonare i rifiuti;
- non identificare in maniera corretta il rifiuto;
- non compilare in maniera corretta registro di carico e scarico e formulari;
- miscelare i rifiuti;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto una copia cartacea del formulario, fraudolentemente alterata;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire profitto in violazione dei casi e delle modalità normativamente stabilite e disciplinate per il traffico illecito di rifiuti o per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

È invece d'obbligo:

- assicurare che tutti i dati riportati all'interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari siano completi, corretti e veritieri;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione - e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione - e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei, compresa la verifica delle autorizzazioni degli smaltitori e trasportatori;

- assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano correttamente identificati e stoccati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Reati ipotizzabili:

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
Produttore dei Rifiuti	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	Incaricati interni alla gestione rifiuti Datore di lavoro Servizi esterna di raccolta e smaltimento dei rifiuti
	Traffico illecito dei rifiuti (articolo 259 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
Trasportatore	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 255 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Violazione degli obblighi inerenti al deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Abbandono dei rifiuti (art. 255 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Violazione bonifica dei siti (articolo 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Traffico illecito dei rifiuti (articolo 259 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
Smaltitore	Violazione bonifica dei siti (articolo 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	
	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)	
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	

5. I Controlli dell'Organo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio diretta a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6. Parte Speciale VI

“DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”

1. Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il D.Lgs. n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto, all'art. 24-bis, le seguenti fattispecie di reato:

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", ha introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto (art. 24) il reato di frode informatica, commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-ter, terzo comma c.p.).

2. Le Attività Sensibili e i protocolli da adottare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate:

A) **Gestione dei sistemi informativi:** ovvero la gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche con particolare riferimento:

- al rispetto delle misure di sicurezza previste affinché siano conformi alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679;
- alla verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (malicious software, sistemi di captazione di flusso di dati);
- alla protezione dei dati dal rischio di intrusione o di utilizzo di terzi e gestione della mailing list.

Reati ipotizzabili

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater, c.p.).

Protocolli

La Società deve porre in essere i seguenti adempimenti:

fornire ai Destinatari un'adeguata informazione/formazione relativamente al:

corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

rischio della commissione di reati informatici;

- importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali, e al divieto di divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e alla convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- far rispettare le regole sull'utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica;
- limitare per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi (anche da e verso l'esterno attraverso la connessione alla rete internet), da parte dei destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli sulla rete informatica aziendale in presenza di anomalie;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server e di tutti gli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Società al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle (keylogger, backdoor, malicious software, ecc.);
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file); qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, possano illecitamente collegarsi alla rete tramite i router e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia nominativo, limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- garantire un processo di aggiornamento periodico delle password;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;

- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri; ove per la gestione della sicurezza informatica si faccia ricorso a soggetti terzi, garantire che i rapporti siano
- formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specificino l'impegno del terzo al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 ed al Codice Etico della società.

B) **Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono presenti piattaforme informatiche di trasmissione e condivisione di dati:** trattasi degli accessi alle piattaforme digitali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio.

C)

Reati ipotizzabili:

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater, c.p.).

Protocolli

La Società deve porre in essere i seguenti adempimenti:

- prevedere una chiara segregazione dei ruoli e dei compiti delle funzioni responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile e, in particolare, della gestione delle modalità di accesso ai sistemi informatici e telematici di soggetti terzi, con cui la società intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- prevedere controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze e i soggetti terzi, con cui la società intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- identificare in maniera chiara i soggetti della società autorizzati ad accedere ai sistemi informatici e telematici di soggetti terzi, dotandoli di chiavi di accesso e di password;
- prevedere regole chiare e precise al fine di prevenire la detenzione e/o l'utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico dei soggetti terzi, con cui la società intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- monitorare gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni presso i soggetti terzi, con cui la società intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- definire adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

3. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello devono rispettare le regole di comportamento contenute nella presente parte speciale che prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 24-bis del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

In particolare, si dispone che è assolutamente vietato:

- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature (quali ad esempio chiavette USB o disco rigido) o software senza preventiva autorizzazione aziendale e in qualunque modo, modificare la configurazione rilasciata dalla funzione Informatica di postazioni di lavoro fisse o mobili;

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (quali ad esempio sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale di terze parti - ogni titolare di account è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla rete aziendale;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società documentazione riservata (quale ad esempio contrattualistica interna, buste paga, dati finanziari, condizioni commerciali, ecc.);
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità, e inviare e-mail anonime o riportanti false generalità;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'azienda, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- rispettare le procedure adottate ai fini dell'implementazione del Regolamento GDPR;
- utilizzare il servizio aziendale di posta elettronica nel rispetto del Codice Etico, impiegando esclusivamente il proprio account;
- ogni titolare di account deve curare l'effettuazione/giornaliera/settimanale/bisettimanale (a seconda della tipologia di banca dati da copiare, ad esempio contabilità e gestionale, mail, personal folders dello staff) delle copie di sicurezza delle banche dati trattati, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;
- gestire i dati e le informazioni non pubbliche relative a terze parti incluse le modalità di connessione da remoto devono essere gestite come dati riservati;
- rispettare nella trasmissione documentale il principio di accessibilità esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerne il contenuto evitando il rischio di alterazione documentale e, contestualmente, prestare la massima attenzione sia nella fase di redazione sia nella fase di memorizzazione/conservazione.

Gestione dei sistemi informatici e cartacei relativi al trattamento dei dati personali

La gestione del trattamento dei dati personali è realizzata mediante una serie di documenti, di una organizzazione informatica e di una strutturazione logistica tendenti ad applicare il regolamento UE 2016/679.

Pertanto la tutela e la salvaguardia dei dati personali è descritta nei seguenti documenti:

- **Procedure Gestione Documenti;**
- **Procedure Gestione Password;**
- **Procedure Gestione Data Breach;**
- **Procedure Gestione Diritti Interessato;**
- **Modulistica contenente le informative, i consensi e le regole da ottemperare.**

4. Reati a rischio

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
UTILIZZO STRUMENTI AZIENDALI	<p>Utilizzo e gestione degli strumenti informatici e del patrimonio informativo e informatico aziendale.</p> <p>Reati: falsità in documenti informatici - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - danneggiamento di sistemi informatici o telematici - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p>	<p>Legale Rappresentante Responsabile del Sistema Informatico Amministratore di Sistema</p>

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Pertanto, le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti è, quindi: la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo").

Attività/ procedure di prevenzione e controllo

L'organizzazione ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di attuazione del Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei debitori e dei terzi.

In particolare, l'organizzazione si è dotata delle misure di sicurezza informatiche adeguate alla propria piattaforma informatica tutte debitamente descritte nella valutazione del rischio c.d. PIA.

Per quanto riguarda le istruzioni per gli incaricati l'organizzazione ha effettuato corsi di formazione, ha adottato idonee procedure per la gestione del dato e consegnato specifiche lettere sul comportamento da adottare in azienda.

5. I controlli dell'odv

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati informatici sono i seguenti:

- emanare e proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio;
- provvedere all'espletamento ed al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici con riferimento alla totalità delle operazioni interne realizzati con strumenti informatici.

L'organizzazione aggiorna i documenti privacy, secondo il regolamento UE 2016/679 in cui sono previste informazioni in merito alla:

- sicurezza fisica ossia protezione e controllo delle aree fisiche;
- sicurezza logica ossia rispetto delle procedure di autenticazione e autorizzazione nonché sulla applicazione di idonee misure di sicurezza atte a proteggere il sistema informatico interno;
- esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti;
- gestione degli incidenti di sicurezza ossia previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il ripetersi di condotte inadeguate;
- gestione degli incidenti di sicurezza ossia previsione di attività di accessi alla rete aziendale.

4. Reati non a rischio

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Valutazione

L'organizzazione non ha contatti con il sistema informativo dello Stato o altro ente pubblico tale da rendere possibile il compimento del reato indicato

Documenti informatici (491-bis c.p.)

L'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private")

sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Valutazione

L'organizzazione non ha gli strumenti idonei per il compimento di tale reato

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Valutazione

L'organizzazione non eroga servizi di pubblica utilità né ha gli strumenti atti al compimento di tale reato.

7. Parte Speciale VII

“IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

L'art. 25-duodecies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto all'applicazione del Decreto, il

reato, previsto dall'art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603- bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

In relazione al reato sopra esplicitate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini del presente modello le seguenti.

PROCESSO SENSIBILE	Attività a rischio	Responsabili coinvolti
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Utilizzo/ occupazione alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	Legale Rappresentante

Attività/ procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritti in relazione alle attività aziendali è stata formalizzata la procedura PSO Gestione del Personale.

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI

I principi di carattere generale che si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori ed ai Consulenti ed ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali, sono contenute e dettagliate nel Processo PSO Gestione del Personale.

Quindi, al rispetto dei principi di comportamento sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori.

Tutte queste figure hanno l'obbligo di agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- la formazione, l'attuazione delle decisioni della società e l'attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento.
- le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della società sono formalizzate;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare

evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (separazione delle funzioni);

- come previsto dalla normativa specifica, i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, al soggetto incaricato del controllo contabile e all'Organismo di Vigilanza;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere.

Il controlli dell'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne il reato sopra indicato è verificare il tracciamento da parte del personale che si occupa della selezione e gestione del personale nel corretto utilizzo della modulistica.

Tutti i moduli del personale selezionato vengono tenuti a disposizione dell'OdV.

I flussi informativi all'odv sono indicati in dettaglio nella scheda di monitoraggio per la gestione dei rischi – SMO.

8. Parte Speciale VIII

“CORRETTA GESTIONE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO”

Gestione delle attività di prevenzione relativo al rischio clinico

La prevenzione del rischio clinico deriva direttamente dalle raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute relativi ai c.d. eventi sentinella.

Quindi, gli eventi sentinella definiti dal Ministero della Salute ed applicabili alla struttura sono:

1. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
2. Morte o grave danno per caduta di paziente
3. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale
4. Violenza su paziente
5. Atti di violenza a danno di operatore
6. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente.

Sono da considerarsi eventi sentinella quegli eventi che determinano esiti o condizioni cliniche che comportino i seguenti cambiamenti nel processo assistenziale:

- A) Morte
- B) Disabilità permanente
- C) Coma
- D) Stato di malattia che determina prolungamento della degenza o cronicizzazione
- E) Trauma maggiore conseguente a caduta di paziente
- F) Trasferimento ad una unità semi-intensiva o di terapia intensiva
- I) Richiesta di trattamenti psichiatrici e psicologici specifici in conseguenza di tentativi di suicidio violenza subita nell'ambito della struttura
- J) Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO
- K) Altro (ad esempio, trattamenti terapeutici con ulteriori farmaci che non sarebbero stati altrimenti necessari, richiesta di indagini diagnostiche di maggiore complessità, traumi e fratture).

2. Gestione degli standard di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001

Il monitoraggio degli standard di qualità è insita nell'implementazione del Sistema gestione Qualità ai sensi della normativa internazionale **UNI EN ISO 9001**, nella specie ruolo fondamentale è dato agli indicatori relative alle prestazioni di processo elaborati attraverso processi di monitoraggio e misurazione.

Pertanto, i processi di gestione, i quali comprendono anche l'inserimento della normativa vigente, possono essere così descritti:

- **Processo Primario Gestione Prestazioni:** è il processo attraverso il quale viene gestita l'intera attività relativa al percorso sanitario, assistenziale, terapeutico e riabilitativo del paziente;
- **Processi Secondari Operativi (PSO):** sono tutti quei processi di supporto a quello primario e che garantiscono una efficace ed efficiente gestione delle attività sanitarie e tecnico-amministrative tali da conferire maggiore certezza alla realizzazione del percorso del paziente;
- **Processi Secondari Gestionale (PSG):** sono quei processi di supporto, di gestione, di valutazione e di monitoraggio destinati alla corretta realizzazione dei processi primari ed alla tenuta sottocontrollo dei processi secondari operativi.

Il monitoraggio delle attività è effettuato periodicamente, secondo quanto stabilito dal Piano degli Audit Interne/Esterne, da parte sia dell'Auditor interno all'azienda e sia dagli Ispettori dell'Ente di Certificazione prescelto dall'azienda.

Le diverse tipologie di processi citati sono descritte nella tabella di seguito riportata:

Cod.	Descrizione Processo	Tipologia Processo
PP_01_RSA_A	Processo Primario 1 RSA - Anziani	Processi primari
PP_02_CDR	Processo Primario 2 Centro Riabilitativo	
PP_03_PDR	Processo Primario 3 Presidio Riabilitativo	
PP_04_RI	Processo Primario 4 Riabilitazione Intensiva	
PP_05_CD	Processo Primario 5 Centro Diagnostico	
PP_06_RSA_M	Processo Primario 6 RSA - Medicalizzata	
PP_07_SLA	Processo Primario 7 Unità Cure Intensive SLA	
PSO_01_RSA_A_M	Educatori	Processi Secondari Operativi di supporto esclusivamente al PP_01_RSA
PSO_02_RSA_A_M	Amministrazione	
PSO_03_RSA_A_M	Psico-Sociale	
PSO_04_RSA_A_M	Riabilitazione	
PSO_01_CDR	Macchine Fisioterapiche	Processi Secondari Operativi di supporto esclusivamente al PP_02_CDR
PSO_01_PDR_SLA	Riabilitazione	Processi Secondari Operativi di supporto esclusivamente al PP_03_PDR_SLA
PSO_02_PDR_SLA	Amministrazione	
PSO_03_PDR_SLA	Multidisciplinare	
PSO_01_RI	Terapisti	Processi Secondari Operativi di supporto esclusivamente al PP_04_RI
PSO_02_RI	Infermieri	
PSO_03_RI	Accettazione	
PSO_04_RI	OSS	
PSO_05_RI	Strumenti Biomedici	
PSO_01_CD	Accettazione	Processi Secondari Operativi di supporto esclusivamente al PSO_01_CD
PSO_02_CD	Gestione Esami	
PSO_01	Acquisti e Magazzino	Processi Secondari Operativi
PSO_02	Guardaroba	
PSO_03	OSS	
PSO_04	Infrastrutture	
PSO_05	Gestione Personale	
PSO_06	Infermieri	
PSO_07	Cucina	
PSO_08	Attività di Ricerca	
PSO_09	Logopedia	
PSO_10	Strumenti Biomedici	
PSO_11	Gestione Farmaco	
PSO_12	Gestione Emergenza	
PSO_13	Ufficio Ricoveri	
PSG_01	Informazioni Documentate	Processi Secondari Gestionale
PSG_02	Non Conformità - Azioni Correttive	
PSG_03	Risorse Umane	
PSG_04	Audit Interni	
PSG_05	Valutazione Fornitori	
PSG_06	Monitoraggi - Misurazioni - Riesame	
PSG_07	Controllo Operativo	
PSG_08	Gestione Rifiuti	
PSG_09	Gestione Attività Direzione	
PSG_10	Gestione Amministrazione Paziente	
PSG_11	Gestione della Password	
PSG_12	Gestione dei Data Breach	
PSG_13	Gestione dei Diritti Interessati	
PSG_14	Risk Management	

9. Parte Speciale IX

“RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA”

L'art. 25-octies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all'applicazione del Decreto, i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. In particolare la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha previsto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché il reato di autoriciclaggio con l'inserimento nel codice penale dell'art. 648 ter comma 1. Quest'ultima fattispecie si inserisce, quindi, in un sistema di misure volte a contrastare la consolidazione di una precedente situazione di illiceità determinata dalla commissione di un delitto, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita in un contesto legittimo d'impresa che renderebbe infruttuoso lo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa degli stessi e frustrerebbe le finalità di politica criminale del legislatore.

Nell'ambito di applicazione del Decreto all'art. 25-octies le ipotesi introdotte sono relative agli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina);
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata.

Le differenze tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., risiede nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico).

Tra queste tre ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose in grado di orientare anche i contenuti del modello di compliance.

Si evidenzia che è stato introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto il reato di utilizzo indebito o alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, come segue:

- acquisto di beni e servizi in relazione a selezione del fornitore, ivi compresi consulente e/o professionista, e definizione del prezzo di acquisto;
- flussi finanziari in relazione a gestione incassi;
- adempimenti fiscali in relazione a gestione degli adempimenti IVA, intracomunitari, extracomunitari, imposte dirette, imposte indirette e crediti d'imposta.

Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

A) La selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale e per l'affidamento degli incarichi". Tale regolamento dovrà essere integrato con procedura che preveda l'inserimento della previsione di apposita clausola ex D.Lgs. 231/01 nei contratti con i fornitori laddove ciò sia conforme a quanto previsto dalla legislazione di riferimento.

B) La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto del "Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie". Tale regolamento dovrà essere integrato con una procedura che preveda:

1. la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolti nelle transazioni;
2. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.

Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte, degli istituti di credito utilizzati, di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

C) La gestione degli adempimenti fiscali deve avvenire nel rispetto di una procedura che preveda:

1. la consultazione costante di fonti di informazione sulle normative fiscali;
2. la calendarizzazione delle scadenze;
3. la liquidazione dell'imposta;
4. il versamento dell'imposta;
5. il coinvolgimento del Collegio Sindacale e della Società di revisione nella verifica dell'evasione delle imposte.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. Divieti

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

2. Doveri

- conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, e, pertanto, degli incassi e dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi da terzi, ai pagamenti verso terzi e alle transazioni. Tali controlli devono tener conto, tra l'altro, della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese).

Protocolli

Gestione degli investimenti: si tratta di attività relative alla gestione degli investimenti effettuati dalla società con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire i protocolli.

In questa area i principali soggetti coinvolti sono il Rappresentante Legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione.

Quindi, i reati ipotizzabili sono:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.)

Pertanto, le attività da effettuare sono:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni investimento sia supportato da una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici e da chiara identificazione della controparte;
- rispettare le procedure autorizzative per gli investimenti adottate mediante approvazione finale nel rispetto del sistema delle deleghe adottato;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:

- ✓ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
- ✓ esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al profilo economico-patrimoniale della Società;
- ✓ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
- ✓ acquisizioni a diverso titolo di disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale;
- ✓ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

Gestione delle operazioni societarie: si tratta di attività relative alla gestione degli investimenti effettuati dalla società con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire i protocolli.

In questa area i principali soggetti coinvolti sono il Rappresentante Legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione.

Quindi, i reati ipotizzabili sono:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.)

Pertanto, le attività da effettuare sono:

• prevedere la trasmissione di dati ed informazioni anche di operazioni straordinarie di impresa (acquisizione, fusioni, scissioni etc...) alla funzione responsabile e all'OdV, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi anche con riferimento alla movimentazione in entrata ed uscita di liquidità al fine di verificare, ad esempio, l'esistenza di alcuni indicatori di anomalia, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

✓ compimento di operazioni finanziate con pagamenti internazionali, o che coinvolgono controparti, insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica svolta dalla Società e/o dalla controparte;

✓ operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale;

✓ regolamento di pagamenti, mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario;

✓ effettuazioni di transazioni con controparti in località inusuali per la Società;

✓ operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;

✓ ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere.

Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti: si tratta di attività relative alla gestione degli investimenti effettuati dalla società con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire i protocolli.

In questa area i principali soggetti coinvolti sono il Rappresentante Legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione.

Quindi, i reati ipotizzabili sono:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.)

Pertanto, le attività da effettuare sono:

- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della funzione coinvolta;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio preposto delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- conteggio e determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo;
- revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Gestione anagrafica fornitori e clienti: si tratta del processo di acquisizione delle informazioni sui fornitori ed i clienti (ditte individuali o persone giuridiche), in modo da valutarne la meritevolezza, l'affidabilità e la credibilità.

In questa area i principali soggetti coinvolti sono il Rappresentante Legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione e responsabile Acquisti.

Quindi, i reati ipotizzabili sono:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.)

Pertanto, le attività da effettuare sono:

- acquisire informazioni (al momento della stipula del rapporto e successivamente con periodicità annuale) sull'onorabilità dei clienti (ditte individuali, persone giuridiche) e sul livello di meritevolezza economico-finanziaria, mediante compilazione di apposita scheda informativa;
- acquisire (al momento della stipula del rapporto e successivamente con periodicità annuale) la visura camerale, l'ultimo bilancio disponibile, informazioni sull'onorabilità (ivi inclusa, ove applicabile la qualificazione ambientale), anche mediante ricerca su internet, e richiedere la compilazione di apposita scheda informativa inerente alle eventuali certificazioni per es. antimafia;
- procedere ad una tempestiva segnalazione all'OdV da parte delle funzioni coinvolte nei casi in cui:
 - ✓ il fornitore si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento delle normali attività aziendali;
 - ✓ il fornitore rifiuta di o solleva obiezioni a fornire il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato;
 - ✓ il fornitore fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali;
 - ✓ il fornitore usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti;
 - ✓ il fornitore ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

10. Parte Speciale X

“DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

L'art. 24-ter rubricato “Delitti di criminalità organizzata” è stato inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

L'art. 2, comma 29, della sopra citata legge n. 94/2009, inserendo l'art. 24-ter ha aggiunto, al comma 1, una prima serie di reati:

- associazione per delinquere finalizzata al compimento di specifiche ipotesi di reato (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un'associazione di tipo mafioso ovvero al fine di agevolarne l'attività;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Il comma 2 dell'articolo citato prevede, inoltre, quali potenziali fonti di responsabilità dell'ente, i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine”).

Da una prima analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa l'inapplicabilità alla Società dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 309/90 e del reato di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p..

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'Organo Amministrativo in collaborazione con l'OdV.

I destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- le procedure e i principi applicativi per la selezione del personale, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la società intenda intrattenere rapporti lavorativi;

- le regole e i sistemi previsti nello svolgimento dell'attività di approvvigionamento e somministrazione di materie prime;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);
- non violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e collaboratori esterni, debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali, di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata.

Nello specifico, in relazione alle procedure per la selezione del personale e di scelta di eventuali partners e/o fornitori, i destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o alle mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

Con riferimento alla gestione di rapporti economici con i fornitori, con i vettori e/o altri partners esterni è imposto di:

- procedere alla creazione di flussi finanziari tracciabili;
- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità.

Con lo scopo di evitare il rischio di infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa, sono altresì imposte specifiche regole di comportamento a carico dei componenti degli organi di gestione e controllo.

In particolare, coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, sono:

- obbligati a non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- obbligati a informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

- Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse della società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:
- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;

- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Sottostanno agli obblighi di cui ai precedenti punti anche i componenti dell'OdV.

Inoltre, si intendono qui richiamati i precetti comportamentali adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, l'Organo Amministrativo potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e a integrazione dei comportamenti sopra elencati.

2. AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'ente che facciano parte di associazione criminose.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

Con specifico riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., occorre sottolineare che gli elementi costitutivi tipici del reato si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- selezione del personale;
- stipula e gestione di contratti a supporto delle attività;
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
- approvvigionamento di beni, lavori e servizi;

- gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti;
- gestione della clientela, con particolare riferimento all'accreditamento della stessa.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

3. COMPITI DELL'ODV

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

L'OdV procederà, inoltre, ad esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e a effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

11. Parte Speciale XI

“REATI DI FALSITÀ IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo (di seguito per brevità anche "Reati di falsità in monete").

Inoltre, l’art. 17 della legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l’art. 25 bis D.lgs. 231/01 estendendone l’ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell’affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l’art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell’ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto ad oggetto monete, a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore, valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate.

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (Art. 454. c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

2. AREE A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti, nonché dai suoi Consulenti e Partners.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi.

Le aree a rischio per il tipo di attività esercitata dalla struttura organizzativa possono considerarsi difficilmente configurabili, infatti, la commissione dei cosiddetti reati nummari nello svolgimento della società risulta molto basso in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale. La società dispone di una piccola cassa di servizio, su cui gravano precisi vincoli di destinazione.

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche della società, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della società;
- b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- b) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- f) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Consulenti ed ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

E' fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose.

4. COMPITI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza effettua le seguenti attività:

- propone che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- monitora sul rispetto delle procedure e documentazione interne;
- esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

12. Parte Speciale XII

“REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Ufficio Risorse Umane, dai dipendenti e dagli Organi Sociali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25 terdecies rubricato come “razzismo e xenofobia”.

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 21/2018 in materia di disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25 terdecies prevede:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
- se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

I predetti delitti puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2. AREE A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a

rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare, l'area interessata è quella delle Risorse Umane.

Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza.

L'analisi svolta ha permesso di individuare le attività che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei predetti reati.

Quindi, è obbligatorio il rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa.

Il rispetto di dette procedure si sostanzia in due profili entrambi possibili:

- instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente all'estero;
- instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente in Italia.

L'attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo si realizza evitando:

- la discriminazione diretta che sussiste quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- la discriminazione indiretta che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Le aree a rischio per il tipo di attività esercitata dalla struttura organizzativa possono considerarsi difficilmente configurabili, infatti, la commissione dei predetti reati nello svolgimento della società risulta molto basso in quanto, nel corso degli anni non si è mai verificato una condotta razzista e/o xenofoba.

Ulteriormente, nella struttura lavorano anche cittadini stranieri impiegati nelle attività professionali non hanno mai palesato alcun comportamento di tipo razzista e/o xenofobo.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in società;
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» a causa della razza, etnia, nazionalità o religione.
- dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

4. COMPITI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza effettua le seguenti attività:

- propone che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- monitora sul rispetto delle procedure e documentazione interne;
- esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.